

**STATUTO DELLA *E.MALUMNI ASSOCIATION*  
ASSOCIAZIONE DEGLI ALUNNI DEL MASTER EUROPEO  
IN DIRITTI UMANI E DEMOCRATIZZAZIONE**

**Preambolo**

Noi, Alunni del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione,

Aspirando a stabilire un dialogo duraturo e proficuo tra gli Alunni,

Riconoscendo il ruolo cruciale della società civile nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione,

Sottolineando l'importanza del Centro Interuniversitario Europeo sui Diritti Umani e la Democratizzazione nella formazione e la ricerca ed in particolare per l'organizzazione del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione,

Riconoscendo l'importanza delle organizzazioni di società civile, delle istituzioni accademiche e delle organizzazioni internazionali nella promozione del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione,

Sottolineando a questo proposito, l'importanza delle attività di networking e cooperazione e della promozione dei diritti umani e democrazia in Europa ed in tutto il mondo,

Fiduciosi che il nostro percorso accademico comune e la nostra esperienza professionale, possano permetterci di contribuire allo sforzo di cui sopra,

Decidiamo di creare l'Associazione degli Alunni del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

**Titolo I. Costituzione, domicilio, natura, durata e lingue di lavoro**

**Articolo 1 – Costituzione**

Con questo statuto, è costituita l'Associazione degli Alunni del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione. L'associazione è denominata *E.MAlumni Association*, di seguito nominata "Associazione".

**Articolo 2 – Sede**

La sede dell'Associazione è in Venezia, presso il Monastero di San Nicolò, Lido.

**Articolo 3 – Natura**

L'Associazione è una organizzazione internazionale, non-governativa e *non-profit*.

#### **Articolo 4 – Durata**

L'Associazione non è limitata nel tempo.

#### **Articolo 5 – Lingue di lavoro**

Le lingue di lavoro degli organi e degli organi sussidiari dell'Associazione sono l'italiano, l'inglese e il francese.

### **Titolo II. Finalità e ambiti di attività**

#### **Articolo 6 – Finalità e ambiti di attività**

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e rinforzare i contatti tra i suoi soci, sia a livello professionale che informale, di sostenere le attività del Centro Interuniversitario Europeo per I Diritti Umani e la Democratizzazione e di promuovere i diritti umani e la democrazia in Europa e nel mondo.
2. Al fine di perseguire queste finalità, l'Associazione svilupperà e attuerà attività appropriate.

### **Titolo III. Associazionismo**

#### **Articolo 7 – Categorie di soci**

L'Associazione è composta da soci, soci attivi e soci onorari.

#### **Articololo 8 – Soci**

1. Tutti gli alunni del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione sono automaticamente considerati soci dell'Associazione.
2. I soci ricevono informazioni sull'Associazione, hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate, secondo le indicazioni decise dal Comitato Direttivo. Ulteriori diritti possono esser loro garantiti dall'Assemblea Generale.
3. Ogni socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione, presentando questa intenzione per iscritto al Comitato Direttivo.

#### **Articolo 9 – Soci attivi**

I Soci attivi sono soci che esprimono la loro intenzione di essere concretamente coinvolti nelle attività dell'Associazione e che pagano una quota annuale.

La qualità di socio non è trasmissibile. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

1. Il numero dei soci attivi dell'Associazione non può mai essere inferiore a tre.
2. Ogni socio può diventare attivo presentando questa intenzione per iscritto al Comitato Direttivo, che conferma la sua ammissione entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. Il socio attivo deve pagare una quota annuale definita dal Comitato Direttivo.

4. Tutti i soci attivi hanno il diritto di:
  - a. ricevere tutte le informazioni sull'Associazione ed essere invitati a partecipare a tutte le sue attività;
  - b. partecipare e votare all'Assemblea Generale;
  - c. essere eletti come membri del Comitato Direttivo e ricevere nomina a tutte le commissioni o incarichi dell'Associazione.L'Assemblea Generale può riconoscere ulteriori diritti.
5. Solo i soci attivi possono essere eletti come membri del Comitato Direttivo.
6.
  - a. Ogni socio attivo può, in ogni momento, recedere volontariamente dall'Associazione, presentando la sua intenzione per iscritto al Comitato Direttivo.
  - b. Ogni socio attivo che non paga la quota annuale, perde la qualità di socio attivo. Il Comitato Direttivo informa la persona interessata del cambiamento del suo status. Lui/lei può presentare un reclamo al Comitato Direttivo, che deve rispondere del reclamo. Può inoltre, appellarsi all'Assemblea Generale, che agisce quale organo di ultima istanza.

#### **Articolo 10 – Soci onorari**

1. Ogni persona fisica o giuridica, di grande levatura e integrità morale può essere nominata, dietro suo consenso, membro onorario dell'Associazione, dall'Assemblea Generale.
2.
  - a. I soci onorari possono ricevere informazioni concernenti l'Associazione e possono essere invitati dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea Generale a partecipare ai suoi incontri e alle sue attività.
  - b. I soci onorari non possono votare nell'Assemblea Generale ma godono di status consultivo e possono essere invitati ad esprimere le loro opinioni e idee nel contesto dell'Assemblea Generale.
  - c. I soci onorari non possono far parte del Comitato Direttivo. Inoltre, i soci onorari non possono presiedere nessuno degli Organi e Organi Sussidiari dell'Associazione, a meno che l'Assemblea Generale non decida altrimenti.
3. I soci onorari possono recedere volontariamente dall'Associazione in ogni momento, esprimendo la loro intenzione al Comitato Direttivo.

#### **Articolo 11 – Disposizioni generali**

1. I soci, soci attivi e i soci onorari devono rispettare il presente Statuto e le decisioni prese dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea Generale.
2.
  - a. Un socio, un socio attivo e un socio onorario può essere escluso dall'Associazione se:
    - I. rifiuta di agire in conformità a quanto previsto dal presente statuto, alle decisioni del Comitato Direttivo, e alle decisioni prese dall'Assemblea Generale;
    - II. causa un danno materiale all'Associazione o la disonora.
  - b. Il Comitato Direttivo, dopo aver dato l'opportunità alla persona interessata di presentare giustificazioni per il comportamento in discussione e dopo aver informato la persona interessata, può proporre alla Assemblea Generale la sua esclusione. Nel corso di questa procedura, il socio o il socio attivo interessato, è sospeso.

## **Titolo IV. Struttura Organizzativa**

### **Articolo 12– Struttura e Organi**

1. Organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea Generale;
  - il Comitato Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Tesoriere;
  - il Segretario Generale.
2. L'Assemblea Generale e il Comitato Direttivo possono nominare persone specifiche o creare organi sussidiari per svolgere alcuni dei compiti di loro competenza.

### **Articolo 13 – L'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è l'organo decisionale supremo dell'Associazione. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi e organi sussidiari dell'Associazione e i suoi soci. Una decisione dell'Assemblea Generale può essere modificata da una successiva decisione assembleare.
2. L'Assemblea Generale è composta dai soci, dai soci attivi, dai soci onorari, dai componenti del Comitato Direttivo, dal Segretario Generale, dai Revisori dei conti e da ogni persona nominata dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo per svolgere determinate funzioni o esser membro di uno degli organi sussidiari. I soci attivi che non possono partecipare all'Assemblea, possono essere rappresentati con delega. L'Assemblea Generale può decidere di invitare altre persone alle proprie riunioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o su istanza di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice-Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.
3. L'Assemblea Generale può avvalersi di strumenti informatici, telefonici e telematici, anche mediante la rete Internet, per svolgere le proprie funzioni, discutere e prendere decisioni. L'utilizzo di tali strumenti è possibile a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale
4. I principali compiti dell'Assemblea sono:
  - a. discutere e decidere di ogni questione o tema che ricada nello scopo del presente Statuto;
  - b. adottare la propria agenda;
  - c. eleggere il Presidente dell'Associazione;
  - d. eleggere il Tesoriere;
  - e. eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
  - f. eleggere i Revisori dei Conti;
  - g. esaminare le attività realizzate dal Comitato Direttivo e approvare la sua relazione sullo stato e le attività dell'Associazione;
  - h. discutere e approvare le linee generali di azione dell'Associazione;
  - i. approvare il bilancio consuntivo annuale e il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;

- j. approvare il rapporto dei Revisori dei Conti, qualora siano nominati ai sensi del comma 12 di questo articolo;
  - k. deliberare sui mezzi attraverso cui finanziare le attività dell'Associazione;
  - l. approvare i cambiamenti proposti al presente Statuto, con la partecipazione alla votazione di almeno un terzo (1/3) dei membri attivi e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti;
  - m. adottare e modificare il Regolamento dell'Associazione (Standing Orders).
  - n. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
5. Possono fare proposte all'Assemblea Generale:
- a. l'Assemblea, il Comitato Direttivo, i suoi organi sussidiari e ogni persona nominata dall'Assemblea Generale o dal Comitato direttivo per svolgere compiti specifici;
  - b. soci attivi;
  - c. altri soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Generale.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti.
7. Solo i soci attivi non sospesi possono votare all'Assemblea Generale. Ogni socio attivo ha un voto.
8. L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno, in un periodo determinato dal Comitato Direttivo.
9. L'Assemblea viene convocata attraverso un invito scritto, trasmesso anche a mezzo telefax o e-mail o altro mezzo informatico o telematico, rivolto a tutta la membership e agli organi dell'Associazione. La convocazione include l'agenda e viene inviata almeno sette giorni prima dell'Assemblea Generale.
10. L'Assemblea Generale può anche essere convocata in via straordinaria se richiesto dal Comitato Direttivo o da almeno un decimo dei soci attivi. Le ragioni della convocazione devono essere chiaramente specificate nell'invito.
11. L'agenda dell'Assemblea Generale viene proposta dal Comitato Direttivo ed è adottata dall'Assemblea all'inizio dei suoi lavori.
12. L'Assemblea Generale, qualora lo ritenga opportuno, può nominare fino a due revisori dei conti, che dureranno in carica quanto il Comitato Direttivo. Ai Revisori spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa sulla conduzione.

#### **Articolo 14 – Il Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, responsabile dell'esecuzione e attuazione delle decisioni dell'Assemblea Generale.  
E' composto dal Presidente, dal Tesoriere e da altri 7 membri eletti dall'Assemblea. Tra i sette membri, il Presidente nomina un vice-Presidente che esercita le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Comitato Direttivo con status consultivo.
2. I membri del Comitato Direttivo vengono eletti dalla Assemblea Generale per un periodo di due anni e possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato, per non più di altri due mandati. Nella composizione del Comitato Direttivo, l'Assemblea Generale deve garantire, per quanto possibile, un'equa rappresentanza dei vari anni accademici del Master Europeo.

3. Se un membro del Comitato Direttivo presenta le dimissioni, il Comitato Direttivo è collegialmente responsabile dell'incarico rimasto vacante e può nominare il primo dei non eletti o altro sostituto, fino alla successiva elezione dei membri del comitato direttivo.
4. Un membro del Comitato Direttivo può essere sfiduciato dall'Assemblea Generale se:
  - a. il membro del Comitato Direttivo non svolge in modo soddisfacente i suoi compiti; o
  - b. il membro del Comitato Direttivo viola questo Statuto o agisce in contrasto all'interesse dell'Associazione;
5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente, che informa per iscritto, anche a mezzo telefax o e-mail o altro mezzo informatico o telematico, il Comitato Direttivo almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione include l'agenda dell'incontro. Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto verbale.  
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice, con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.
6. Il Comitato Direttivo può avvalersi di strumenti informatici, telefonici e telematici, anche mediante la rete Internet, per svolgere le proprie funzioni, discutere e prendere decisioni. L'utilizzo di tali strumenti è possibile a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l'esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
7. I compiti del Comitato Direttivo sono:
  - a. adottare ogni atto amministrativo che non rientri nelle competenze di altri organi, a meno che ciò non sia contrario a quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
  - b. adottare il bilancio preventivo secondo le direzioni date dall'Assemblea Generale;
  - c. stendere ed approvare una proposta di bilancio consuntivo e rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Generale per l'approvazione;
  - d. adottare un piano operativo annuale, al fine di dare implementazione alle decisioni e linee direttive dell'Assemblea Generale;
  - e. nominare il Segretario Generale;
  - f. in consultazione con il Segretario Generale, adottare ogni atto concernente l'assunzione e licenziamento di personale;
  - g. determinare la quota annuale per i soci attivi;
  - h. discutere e decidere dell'accettazione dei contributi e/o donazioni da parte di enti pubblici o organizzazioni o dal settore privato;
  - i. promuovere e supervisionare i settori di attività dell'Associazione;
  - j. promuove gli scopi e l'efficienza dell'Associazione;
  - k. rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi.Il Comitato Direttivo risponde delle sue azioni e decisioni all'Assemblea Generale.
8. Il Comitato Direttivo può attribuire nomine a singoli o stabilire organi sussidiari per lo svolgimento di specifiche funzioni poste sotto la sua responsabilità. Il Comitato Direttivo risponde all'Assemblea Generale delle attività dei singoli incarichi o degli organi sussidiari.

## **Articolo 15 – Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in atti legali. Il Presidente, in consultazione con il Comitato Direttivo, può autorizzare una o più persone a rappresentare l'Associazione, attraverso delega limitata o illimitata.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Comitato Direttivo.

3. Lui/lei supervisiona l'implementazione delle direzioni e decisioni dell'Assemblea Generale e le attività del Comitato Direttivo, anche nel contesto del piano operativo.
4. Lui/lei supervisiona il proprio funzionamento dei servizi e l'operato del personale.
5. Lui/lei garantisce che l'Associazione operi in conformità con il presente Statuto.

#### **Articolo 16 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile della redazione del bilancio preventivo dell'Associazione, in conformità alle direttive dell'Assemblea Generale, e della redazione della proposta del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario che verranno discussi dal Comitato Direttivo e sottoposti all'Assemblea Generale per l'approvazione.

#### **Articolo 17 – Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo e per le sue funzioni riceve un salario stabilito dal Comitato Direttivo;
2. Insieme al Presidente, lui/lei rappresenta l'Associazione verso parti terze;
3. Il Segretario Generale è responsabile per la gestione dell'Associazione e segue le indicazioni del Presidente dell'Associazione. I suoi principali compiti sono:
  - a. dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
  - b. prendere parte alle riunioni del Comitato Direttivo con status consultivo;
  - c. supportare il Comitato Direttivo nella stesura del piano operativo annuale, per dare attuazione alle decisioni e alle direttive dell'Assemblea Generale;
  - d. supportare il Comitato Direttivo nella redazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
  - e. supportare il Comitato Direttivo nella redazione di una proposta di bilancio consuntivo e rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea Generale per l'adozione;
  - f. controllare e coordinare le attività del personale dell'Associazione;
  - g. svolgere qualsiasi altra azione richiesta dal Comitato Direttivo con decisione specifica;
  - h. provvedere ad ogni altra esigenza amministrativa di carattere ordinario.

### **Titolo V. Patrimonio**

#### **Articolo 18 – Risorse finanziarie**

1. I costi relativi alla realizzazione delle attività dell'Associazione sono finanziati attraverso le quote associative annuali, attività di raccolta fondi da enti o organizzazioni pubbliche o private, sovvenzioni pubbliche e donazioni sia in contanti che in natura, sebbene tali fondi non debbano essere accettati se sono legati a condizioni contrarie agli scopi e ai principi dell'Associazione o se non sono di interesse per l'Associazione.
2. Ogni socio attivo dell'Associazione deve pagare una quota associativa annuale per ogni annualità finanziaria. La quota verrà decisa dal Comitato Direttivo.
3. Tutti i fondi raccolti a beneficio dell'Associazione o ad essa dovuti, devono essere versati sul conto dell'Associazione e devono essere propriamente e accuratamente rendicontati dal Tesoriere.
4. E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Articolo 19 – Rendicontazione**

1. L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare.
2. La rendicontazione economica e finanziaria riguardante l'intero anno finanziario dell'Associazione viene sottoposta per approvazione all'Assemblea Generale che si riunisce nell'anno immediatamente successivo all'anno a cui la rendicontazione fa riferimento.

**Titolo VI. Disposizioni Finali**

**Articolo 20 – Regolamento Interno**

L'Assemblea Generale adotta il Regolamento interno dell'Associazione, che regola in dettaglio l'attuazione del presente Statuto.

**Articolo 21 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio deve in ogni caso essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge

---